

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”* ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);
- Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 288/2003 così come modificati ed integrati dall'art. 4 del D. Lgs. n. 200/2022 volti ad incentivare l'attuazione di misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, nonché con le Università;
- Premesso che l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, prevede la stipula di specifici protocolli di intesa tra le Regioni e le Università per regolamentare, tra l'altro, i rapporti connessi alla formazione specialistica di area sanitaria;
- che il D.I. del 13 giugno 2017 n. 402 definisce gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione nonché disciplina le modalità di svolgimento dell'attività formativa professionalizzante e dei tirocini dei medici in formazione specialistica da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola;
- che l'art. 1.2 dell'Allegato 1 al D.I. n. 402/2017 prevede che le strutture sanitarie extra rete italiane *"devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale"*;
- che gli IFO sono in possesso degli standard generali e specifici di qualità definiti dal sopraindicato D.I.;
- Considerato il sopracitato D.I. stabilisce che l'attività formativa professionalizzante e di tirocinio può essere svolta da parte del medico in formazione presso strutture sanitarie italiane

e che, a tal fine, è necessario stipulare apposite Convenzioni e redigere i relativi Piani formativi individuali;

- Tenuto conto che l'Università degli Studi di Verona, con nota prot. n. 6363 del 24 aprile 2025, ha chiesto agli IFO l'attivazione di un periodo di formazione extra rete per la specializzanda Dott. Gaia Boraso, iscritta alla Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria della predetta Università;
- Visti il parere favorevole della Direzione Strategica e del Direttore della UOC Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale degli IFO, agli atti della Unità Operativa proponente;
- Rilevato che l'attività formativa della Dr.ssa Gaia Boraso si svolgerà presso la UOC Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale degli IFO, sotto la supervisione del Tutor Dott. Raul Pellini, per il periodo previsto dal progetto formativo della Scuola;
- Considerato che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, e che l'attività della tirocinante non è mai sostitutiva del personale di ruolo;
- Dato atto che il periodo di formazione specialistica extra rete decorre dal 04 agosto 2025 e terminerà il 03 ottobre 2025;
- che la convenzione non comporta oneri a carico degli IFO;
- Ritenuto opportuno stipulare la convenzione tra gli IFO e l'Università degli Studi di Verona per lo svolgimento di attività formativa specialistica extra rete della Dott.ssa Gaia Boraso, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Precisato che tutta la documentazione richiamata e non allegata nella presente deliberazione, è reperibile agli atti della UOC proponente;
- Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità

e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- stipulare la convenzione tra gli IFO e l'Università degli Studi di Verona per lo svolgimento di stage della Dott.ssa Gaia Boraso ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell'Ateneo, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che la convenzione decorre dal 04 agosto 2025 e terminerà il 03 ottobre 2025.

La Direzione Medica, la UOC Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale e la UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano cureranno tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
- ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “*CONVENZIONE TRA GLI IFO E L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE DELLA DOTT.SSA GAIA BORASO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA DELL'ATENEO.*” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE DELLA DOTT.SSA GAIA

BORASO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA

PRESSO STRUTTURE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI

SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI

STUDI DI VERONA

TRA

L'Università degli Studi di Verona, con sede in Verona (C.A.P. 37129), Via dell'Artigliere

n. 8, Codice Fiscale 93009870234, di seguito anche "Università" o "soggetto

promotore", rappresentata per il presente atto dal Prof. Pier Francesco Nocini, in

qualità di Rettore dell'Università ovvero, in alternativa, dal Prof. Diego Begalli, in qualità

di Pro-Rettore Vicario;

E

Gli IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO, con sede legale in Roma, Via Elio

Chianesi, 53 – 00144, nella persona del Direttore Generale, Dott. Livio De Angelis, di

seguito nominato quale "soggetto ospitante"

PREMESSE

- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche, recante *"Riordino*

della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n.

421", e in particolare l'art. 6 *"Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università"*;

- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 *"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia*

di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati

ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano

la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266,

che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;

- Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle Scuole di

Specializzazione di area sanitaria;

- Visto il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di

specializzazione di area sanitaria che definisce gli standard, i requisiti e gli indicatori di

attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai

sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

- Visto il Regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi

di Verona, approvato con Decreto Rettorale Rep. n. 7285/2023 Prot. n. 304404 del 27

luglio 2023;

- Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di

Amministrazione dell'Università degli Studi di Verona nelle sedute rispettivamente del

22 ottobre 2013 e del 28 novembre 2013, con le quali è stato approvato lo schema-tipo

della presente convenzione;

- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia,

nella seduta del 22 febbraio 2024, con la quale è stato approvato l'adeguamento

normativo dello schema-tipo della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA TRA

QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture per lo

svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica la Dott.ssa Gaia Boraso (di

seguito denominato "tirocinante"), iscritta alla Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell'Università degli Studi di Verona.

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.I. n. 402/2017, qualora le strutture ospitanti facessero parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altra Università, l'accoglienza del tirocinante è subordinata alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero di medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tali strutture.

Art. 3 – Durata del Tirocinio

Il tirocinante svolgerà attività di tirocinio in regime di *stage* per il periodo dal 04/08/2025 al 03/10/2025, eventualmente prorogabile, previa comunicazione, per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto, comprensivi di eventuali periodi di frequenza in strutture estere.

Art. 4 – Luoghi di Tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale, le attrezzature e le strutture al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del tirocinio.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà la sua attività secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza del tirocinio è finalizzata

all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dal soggetto ospitante e di volta in volta comunicato al Direttore della scuola di specializzazione.

Art. 8 – Comunicazione e accertamento della frequenza

La comunicazione di inizio di tirocinio dovrà essere formalizzata dall'Università attraverso l'invio del progetto formativo, anche in forma digitale, comprendente il nominativo del tirocinante, del tutor universitario e del tutor del soggetto ospitante, l'anno di corso, il periodo di frequenza e gli obiettivi formativi da conseguire.

L'accertamento della regolare frequenza di tirocinio presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor individuato, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento di tirocinio l'attività di formazione sarà verificata dal tutor universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione in tirocinio dello specializzando, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti presso gli IFO.

L'Università potrà farsi carico della copertura assicurativa del tirocinante per le attività formative teoriche da esso svolte.

Gli IFO provvedono, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999, salvo casi di dolo.

Art. 11 – Sicurezza

L'Ateneo si impegna a fornire la formazione prevista dal D. Lgs.81/08 (4 ore formazione generale o 12 ore formazione specifica per specializzazione area sanitaria) con relativo certificato di formazione oltre al giudizio medico di idoneità, in corso di validità, rilasciato da parte di un medico del lavoro.

Gli IFO si impegnano a formare i tirocinanti sui rischi specifici in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi D. Lgs. 81/08 ove necessario.

Il tutor degli Istituti avrà l'obbligo di informare/formare il tirocinante sull'organizzazione e sui Regolamenti vigenti presso gli IFO.

Art. 12 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura al tirocinante che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa o ad altre strutture logistiche di supporto e

le uniformi di servizio, nelle modalità previste dal vigente regolamento in uso.

Art. 13 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgeranno presso la Scuola di Specializzazione di appartenenza. Il tirocinante deve rispettare gli orari assegnati, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 14 – Trattamento dati personali

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel seguito denominato GDPR e al Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", novellato dal Decreto Legislativo 101/2018 recante le "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679".

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR, e nei limiti delle finalità di cui al presente atto.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente atto.

Le Parti assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del presente atto.

L'Ateneo ai sensi dell'art. 24 del GDPR è Titolare autonomo del trattamento dei dati personali del tirocinante in relazione alla gestione amministrativa della carriera e dell'attività formativa dello stesso.

L'Ateneo fornisce la "Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per gli utenti che intendono iscriversi alle prove di ammissione e agli esami di stato, per gli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e per gli studenti, laureandi, laureati, specializzandi e dottorandi rinvenibile sul sito Istituzionale di Ateneo al seguente link: <https://www.univr.it/it/privacy>.

IFO è Titolare autonomo, ai sensi dell'art. 24 del GDPR, dei dati personali del tirocinante trattati per lo svolgimento di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica necessarie per il presente atto.

IFO, in qualità di Titolare autonomo dei dati trattati in relazione allo svolgimento delle attività formative di cui al presente atto, si impegna a nominare il tirocinante persona autorizzata al trattamento dei dati personali di cui all'art. 29 GDPR e dell'art. 2 – quaterdecies del D. lgs. n. 101/2018 ("Codice della Privacy").

Per tutti i trattamenti sopracitati IFO, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce le informazioni di cui agli artt. 13 e seguenti del GDPR.

L'Ateneo designa il Tutor ai fini della supervisione del percorso di formazione del tirocinante.

Il Tutor sarà nominato persona autorizzata al trattamento dei dati personali dall'Ateneo.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente atto saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito del presente Atto, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

Art. 15 – Oneri finanziari

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né all'Università né al soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

Art. 16 – Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è pari alla durata del tirocinio nei limiti stabiliti all'art.3.

Art. 17 – Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, allegato A (parte I), del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni. Le spese di bollo sono a carico dell'Università di Verona e sono assolte virtualmente come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Verona n. 92266 del 13/01/2005.

Art. 18 – Foro competente

Nei termini di legge, le parti convengono sin d'ora che il Foro di Roma sarà competente

a dirimere tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione o ad essa relative.

Art. 19 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano

le disposizioni normative vigenti in materia.

Letto, approvato.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24,

comma 1 e 2 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Il Rettore

Il Direttore Generale

(Prof. Pier Francesco Nocini)

(Dott. Livio De Angelis)